



Imola, 14 novembre 2018

Avv. Francesco Piccaglia De Eccher



Studio Legale Piccaglia

*«L'accesso e la protezione delle coperture: quadro
normativo e giurisprudenziale»*




+ La definizione di lavori in quota

- Art. 107 D.Lgs. 81/08: «attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta **da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile**» (diverso rispetto ad art. 16 DPR 164/56);
- Il criterio di calcolo non è la quota di esecuzione del lavoro ma la **quota di esposizione al rischio** di caduta per il lavoratore;
- Ad. es: se ho un ponteggio sul piano di un'ampia terrazza, la quota va calcolata rispetto al piano stabile; stessa cosa se si opera sulla struttura di un impianto industriale, anche ad alta quota;
- Rischio «orizzontale»: **principalmente legato al settore edile, ma non solo.**



+ Dati INAIL 2017



Cadute dall'alto dell'infortunato

Cadute dall'alto di gravi

Perdita di controllo mezzi (ribaltamenti, ...)

Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento

Avviamento intempestivo di veicolo, macchina, attrezzatura, etc.

Contatto con organi lavoratrici in movimento

Altre modalità di infortunio

+ Dati INAIL 2017

il 65% degli infortuni per caduta dall'alto è riconducibile alle costruzioni ed in particolare all'attività di cantiere (52% c.a.);

Incidenti dovuti a cadute dall'alto:

- Il 31% c.a. sono connessi a cadute da tetti o coperture;
- Il 24% c.a. sono causati da cadute da attrezzature per lavori in quota (ponteggi, trabattelli, scale portatili etc.);
- Il 16% c.a. sono causati da cadute da parti in quota di edificio (terrazzi, parapetti, aperture);
- Il 6% c.a. sono causati da cadute da macchine per il sollevamento



+ Dati INAIL 2017



1. cadute sono dovute a sfondamento di copertura;
2. cadute da scala portatile;
3. da ponteggi, impalcature fisse;
4. caduta all'interno di varco;
5. caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.



+ Il campo di applicazione

- Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/08:
 - «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota», si applicano dunque **anche a realtà diverse da quelle di cantiere e cioè a lavori in quota che siano svolti in un settore diverso da quello delle costruzioni.**
- Art. 105 D.Lgs. 81/08 – Attività soggette:
 - «...Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa»



+ Il campo di applicazione



Cass. Pen. N. 21268/2013: «*la normativa in materia di lavori in quota trova applicazione anche rispetto alle operazioni di scaricamento e di sbracaggio di un motore industriale di notevoli dimensioni, atteso che essa non è limitata al settore delle costruzioni edilizie ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori*».



+ La disciplina nazionale

- Art. 111 D.Lgs. 81/08: obbligo per il datore di lavoro di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire mantenere in condizioni di lavoro sicure, **dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.**
- «Il datore di lavoro, ... sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) **priorità** alle misure di protezione **collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi».



+ La disciplina nazionale


Art. 115 D.Lgs. 81/08:

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'*articolo III*, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino **idonei** sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, **non necessariamente presenti contemporaneamente**, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.





La giurisprudenza in tema di scelta della misure di protezione



- Cass. Pen. N. 5477/2018 sez IV:

«L'art. 111 D.Lgs. 81/08 non impone, per il lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l'adozione di misure di protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali...le protezioni collettive devono essere necessariamente previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori risultino inadeguate, dovendo però tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante»





La giurisprudenza rispetto alla scelta dei sistemi di protezione contro la caduta



- Cass Pen. N. 44111/2013
- L'elencazione dei diversi sistemi di protezione contro le cadute dall'alto fatta nell'art. 115 D.Lgs. 81/08 «è rappresentativa di sistemi la cui adozione **non è obbligatoriamente contestuale** (la norma precisa che essi devono essere non necessariamente presenti contemporaneamente) ma anche chiaramente indicativa del fatto che **la scelta dell'adozione di uno o più di uno di essi dipende dalla necessità del caso concreto**. Pertanto la constatazione dell'adozione di uno o più sistemi non esaurisce il tema della verifica della ottemperanza al disposto di cui al menzionato articolo 115»



+ La disciplina in materia di linee vita

- **Insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture degli edifici, ai quali si agganciano gli operatori mediante imbracature e relativi cordini (UNI EN 795);**
- Possono essere stabili o temporanee – devono essere conformi alle norme tecniche e idonee per l'uso specifico
- Non sono **né misure di protezione collettiva, né DPI** (quindi non devono riportare la marcatura CE), salvo che per i sottoinsiemi di ancoraggio installati non permanentemente negli edifici e in generale nelle opere di costruzione, a condizione che siano «portati in loco e messi in opera dal lavoratore» e siano «rimossi al termine del lavoro» (circolare Ministero Lavoro n. 38/2015).



+ La disciplina regionale

- **DGR 699/2015** disciplina i casi in cui è obbligatorio installare i dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto:
- **nuova costruzione** subordinata a permesso di costruire (art. 17 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013)
- **interventi** alla copertura su edifici **esistenti** subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013);
- **interventi** sulle facciate di edifici esistenti con **FVCM** (facciate vetrate continue che richiedano **manutenzione**) relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013).



+ La disciplina regionale

- DGR 699/2015
- **Ricadono nel campo di applicazione** dell'atto di indirizzo regionale **gli interventi sulla copertura** (ad es. un intervento esclusivamente impiantistico senza opere murarie e/o assistenze edili) di cui all'allegato della l.r. 15/2013, punto a), ovvero gli "interventi di manutenzione ordinaria", attuabili liberamente senza titolo edilizio, **che comprendono anche le manutenzioni agli impianti tecnologici esistenti.**
- Tali casi rientrano quindi nella disposizione che prevede l'installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto per assicurare che tutti i futuri lavori in copertura siano eseguiti in sicurezza.



+ La disciplina regionale

■ DGR 699/2015

■ Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori **mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio** che consentano la manutenzione e la pulizia di tali superfici.
- Come norma transitoria, le disposizioni della D.G.R. n. 699/2015 non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera e alle relative varianti in corso d'opera, se in corso di validità alla data di entrata in vigore della D.G.R. stessa, vale a dire il 02/07/2015.



+ L'art. 28, 26 e l'art. 90 e ss D.Lgs 81/08

- NB: Le disposizioni di legislazione regionale inerenti l'obbligo di installazione delle linee vita fin dalla fase di progettazione tecnica dell'opera **non esonerano in ogni caso né il committente né il datore di lavoro dall'attività di valutazione del rischio di caduta dall'alto**, che deve essere effettuata avendo quale criterio la priorità nell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali.
- L'esistenza della linea vita non risolve di per sé la problematica inerente la valutazione del rischio **ma ne è solo la preconditione fattuale**.
- La linea vita, quale dispositivo di ancoraggio installato alla struttura di un edificio, è **solo un elemento del sistema di protezione anticaduta**, il quale prevede sempre l'utilizzo associato da parte del lavoratore di un DPI, di terza categoria.



+ La giurisprudenza in tema di responsabilità

- Cass. Pen. N. 26490/2016 Sez. IV: l'esclusione di responsabilità del **Committente** rispetto ai rischi interferenziali non opera per le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma solo per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale. **Per questa ragione non può ritenersi escluso il generico rischio di caduta dall'alto.**
- Cass. Pen. N. 32228/2018 Sez. IV: *«chi affida lavori assume la qualifica di committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e deve appurare se il lavoratore abbia effettivamente le competenze tecniche per eseguire le opera convenute nonché fornire al lavoratore «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare» e predisporre le opportune misure di protezione e prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione della attività lavorativa da svolgere»*



+ La giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa dell'ente

Tribunale di Milano 28 ottobre 2015

in un caso di infortunio nel corso di lavori in quota, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ed il **vantaggio** dell'ente in caso di utilizzo di attrezzatura non conforme all'attività (trabattello non correttamente ancorato) con corrispondente risparmio di spesa.

Anche il mancato coordinamento tra le due aziende presenti sul posto viene ritenuta fonte di **vantaggio** per l'ente, in quanto la predisposizione di una procedura avrebbe comportato protrazione dei tempi di realizzazione dei lavori e **l'elevazione dei costi**.



+ La giurisprudenza in tema di responsabilità del CSE

Cass. Pen. N. 3288/2017 Sez. IV, attività di rimozione di lastre di eternit:

Lavoratore salito sul tetto di un edificio formato da lastre di eternit e precipitato a terra per rottura di una lastra;

PSC prevedeva parapetti e cinture di sicurezza

POS prevedeva ponteggi, parapetti e sistemi di ancoraggio individuali

Piano di rimozione amianto trasmesso ad organo di vigilanza prevedeva due PLE

Al CSE venne contestata l'omessa attivazione per aggiornare il PSC e per verificare la reale situazione di cantiere





La giurisprudenza in tema di responsabilità del CSE



CSE asseriva di aver adempiuto mediante la previsione del rischio nel PSC e di previsione delle linee vita; inoltre che la causa della caduta dall'alto integrava un rischio di natura **interaziendale** proprio dell'impresa impegnata sulla copertura e **non interferenziale**.

La Cassazione ha precisato che mentre le figure operative (DDL, dirigenti e preposti) sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il CSE opera attraverso procedure.

Il rischio «specifico» proprio dell'attività di impresa è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per l'esecuzione.

Ogni volta che un rischio attiene strettamente alla singola lavorazione, va considerato **rischio specifico**.

